

ATTO AGGIUNTIVO
all'atto di rinnovo
della convenzione finalizzata all'istituzione e all'attivazione di una struttura di Oncologia
presso l'Azienda Papardo

Tra

l'Università degli Studi di Messina, con sede in Messina, Piazza Pugliatti, 1 98122, C.F. 80004070837, in prosieguo denominata "Università", nella persona del Rettore e legale rappresentante pro-tempore, Prof. Pietro Navarra;

e

l'Azienda Ospedaliera Papardo, con sede in Messina, Contrada Papardo, codice fiscale e partita IVA n. 03051880833, in prosieguo denominata "Azienda Papardo, codice fiscale e partita IVA n. 03051880833, in prosieguo denominata "Azienda Papardo", rappresentata dal Commissario Dott.ssa Letizia Di Liberto

e

l'Azienda Ospedaliera "Gaetano Martino" con sede in Messina, codice fiscale e partita IVA P.I./C.F. 03051890832, in prosieguo denominata "A.O.U. ", rappresentata dal Commissario, Dott. Michele Vullo;

Premesso che:

- l'Università, l'Azienda Papardo e l'A.O.U. hanno rinnovato nell'anno 2017 la convenzione stipulata in data 26.03.2012, finalizzata all'istituzione e all'attivazione di una Struttura Oncologica presso l'Azienda Papardo, integrata con le strutture di assistenza dell'A.O.U. e con le strutture di didattica e ricerca dell'Università;
- le parti, ai fini di una più efficace funzionalità della suindicata struttura, ritengono opportuno prevedere la possibilità di impiegare per lo svolgimento dell'attività assistenziale anche i Ricercatori a tempo determinato afferenti ad uno dei settori di Oncologia Medica;
- è, pertanto, necessario procedere alla stipula del presente atto aggiuntivo;

Tutto ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

L'Università e l'A.O.U., in aggiunta al personale medico universitario assegnato ai sensi dell'art 2 dell'atto di rinnovo della convenzione sottoscritta il 30.06.2017, potranno assegnare all'U.O.C. di Oncologia, una unità di Ricercatore a tempo determinato afferente ad uno dei settori di Oncologia Medica, su richiesta nominativa del Direttore dell'U.O.C. di Oncologia e previa intesa formale con l'Azienda Papardo.

L'impiego nell'attività assistenziale del Ricercatore a tempo determinato potrà avvenire esclusivamente con il consenso scritto del medesimo.

Art. 2

L'Azienda Papardo, con cadenza mensile, in aggiunta al normale trattamento retributivo a carico dell'Università, corrisponderà alla suindicata unità di personale assegnata alla U.O.C. in questione, il trattamento differenziale legato allo svolgimento dell'attività assistenziale.

Il trattamento economico di tale unità di personale universitaria sarà determinato dall'Azienda Papardo facendo riferimento alla disposizione di cui all'art. 14 del Protocollo d'intesa Regione-Università pubblicato sulla GURS n. 9 del 27.02.2015

L'Università, in caso di variazioni di carriera dell'unità di personale in questione, si impegna a darne tempestiva comunicazione all'Azienda Papardo, per predisporre gli aspetti organizzativi nonché per l'adozione dei provvedimenti consequenziali, tra i quali quelli di adeguamento economico.

Il trattamento economico del predetto personale sarà determinato facendo riferimento al C.C.N.L. di appartenenza.

Art. 3

Le parti, nei limiti dei poteri attribuiti dalla legge, si impegnano alla vigilanza sull'osservanza delle vigenti norme in materia di incompatibilità da parte del personale universitario.

Le parti, inoltre, convengono che:

- il rispetto dell'orario di servizio deve essere rilevato con le stesse modalità e sistemi tecnici operanti presso l'Azienda Papardo anche per il personale universitario;
- l'attività assistenziale eventualmente prestata dal personale universitario oltre l'orario di servizio, nonché quella svolta in via intramurale e per reperibilità sono soggette ai regolamenti e alle direttive dell'Azienda Papardo.

Art. 4

Ai fini e per gli effetti del Protocollo d'intesa vigente con la Regione Siciliana e l'Università di Messina, viene convenzionalmente stabilito che l'unità di personale assegnata con il presente atto universitario sarà impegnata nelle attività assistenziali secondo quanto previsto dai vigenti CC.NN.LL. per il personale della dirigenza medica del SSN, ed espletterà le mansioni affidategli in modo conforme ai Regolamenti.

Le parti si danno reciprocamente atto del fatto che la copertura assicurativa prevista dalla modalità ora in uso presso le Aziende Sanitarie della Regione Siciliana, ovvero l'autoassicurazione, a garanzia per i danni arrecati a soggetti terzi e subiti dai dipendenti nell'esercizio dell'attività istituzionale propria delle Aziende Sanitarie stesse, è operante anche per l'attività che sarà prestata dall'unità di personale assegnata in virtù del presente accordo.

Ogni altra copertura, anche per eventuali rischi non contemplati dalla suddetta copertura, è a totale carico della predetta unità di personale.

Art. 5

Per le attività di cui al presente atto, il preposto, il dirigente, il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si identificano in quelle dell'Azienda Papardo e devono essere comunicate all'unità di personale medico

universitaria nonché agli altri soggetti coinvolti nell'attività prima dell'inizio delle attività stesse.

Art. 6

Il venir meno dell'atto di rinnovo della convenzione sottoscritta il 30.06.2017 (di cui in premessa) determinerà il venir meno anche del presente atto.

Anche il presente atto potrà essere risolto da una delle parti, previo preavviso di tre mesi, tramite PEC, qualora intervengano fatti o procedimenti che mutino le previste condizioni o rendano impossibile l'attuazione di quanto convenuto.

Art. 7

Il presente atto verrà sottoscritto, con firma digitale, secondo le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione Digitale per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC, e sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131 del 26/04/1986.

Le spese di registrazione saranno poste a carico della parte richiedente.

Art. 8

Le parti stabiliscono che, per quanto concerne l'unità di personale assegnata ed in servizio presso l'U.O.C. di Oncologia Medica dell'Azienda Papardo, la Direzione Generale di quest'ultima si riserva la facoltà – in presenza di giustificati motivi – di determinare la cessazione di tale assegnazione, mediante preavviso di giorni 90.

Per quanto non espressamente previsto dal presente si fa rinvio al Protocollo d'intesa vigente stipulato tra la Regione Siciliana e l'Università degli studi di Messina.